



**REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
ATTIVITA' ISTITUZIONALE.....	1
Art. 2 - Ambito di intervento.....	1
Art. 3 - Principi generali.....	1
Art. 4 - Destinatari degli interventi.....	2
MODALITA' OPERATIVE.....	3
Art. 5 - Progetti propri della Fondazione.....	3
Art. 6 - Progetti di terzi.....	3
Art. 7 – Istruttoria.....	4
Art. 8 - Criteri di scelta e principi di selezione.....	5
Art. 9 - Erogazione dei contributi.....	6
Art. 10 - Monitoraggio e valutazione risultati.....	7
ATTIVITA' DEGLI ORGANI.....	7
Art. 11 – Collaborazione.....	7
Art. 12 - Consiglio di Indirizzo. Definizione e ambito di attività.....	8
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione. Definizione e ambito di attività.....	8
Art. 14 - Struttura operativa.....	9
Art. 15 - Azioni informative per l'accesso agli interventi.....	9
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	9
Art. 16 - Documento di programmazione pluriennale.....	9
Art. 17 - Documento programmatico previsionale annuale.....	10
Art. 18 – Impegni pluriennali.....	10
Art. 19 - I criteri di scelta.....	11
Art. 20 – Trasparenza.....	11
Art. 21 - Norme transitorie.....	11

REGOLAMENTO

DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 14 marzo 2014

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, 4° comma, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti, propri e di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in coerenza con i principi della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 2 - Ambito di intervento

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, e indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs 153/99, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto, assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e la preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
2. La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Teramo, come individuato dall'art. 2, comma 3, dello Statuto; interventi in altri ambiti territoriali potranno essere realizzati solo nel contesto di attività coordinate dall'ACRI o dalla Consulta delle Fondazioni Bancarie Abruzzesi alle quali la Fondazione ritenga di aderire.
3. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio, sceglie nell'ambito dei settori ammessi, quelli da finanziare e individua tra essi, in un numero massimo di cinque, i settori rilevanti. Tali scelte sono effettuate ogni tre anni, con delibera dell'Organo di indirizzo, ai fini della definizione periodica dei programmi pluriennali, e di esse è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Art. 3 - Principi generali

1. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di economicità di gestione ed impronta la sua azione a criteri di efficacia degli interventi, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza.
2. In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, la Fondazione definisce in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.
3. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, può agire:
 - a) in via primaria, mediante progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati;

- b) sostenendo nell'ambito di spazi e di programmi di attività da essa appositamente individuati, progetti ideati e realizzati da terzi;
 - c) mediante l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti e l'assunzione di partecipazioni in società ed enti operanti negli stessi settori rilevanti, nel rispetto della legislazione vigente.
4. L'attività istituzionale è definita dai contenuti del documento di programmazione pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale.
 5. Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati anche proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, da inserirsi nei documenti di programmazione della Fondazione.
 6. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
 7. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.
 8. La Fondazione provvede a divulgare le informazioni necessarie a far conoscere le attività e i progetti direttamente posti in essere e i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi.
 9. La Fondazione rende noto il percorso di rilevazione delle esigenze del territorio e i contenuti programmatici della propria attività mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
 10. Allo stesso modo la Fondazione assicura trasparenza in ordine alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative da finanziare.
 11. La Fondazione dà conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti annualmente attraverso il bilancio di missione e periodicamente mediante la pubblicazione dei dati rilevanti sul sito in modo da assicurare un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.
 12. La Fondazione svolge tutta l'attività istituzionale secondo criteri di economicità, favorendo un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi ad esso collegati.
 13. La Fondazione, nel rispetto dei principi enunciati, adatta il processo di individuazione delle iniziative ai diversi contesti, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di intervento. A tal fine raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute nel precedente triennio per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.
 14. La Fondazione promuove la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie attività di comunicazione sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

2. Possono essere destinatari degli interventi della Fondazione:
 - gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione;
 - le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99;
 - le imprese sociali,
 - le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91 e successive modificazioni,
 - le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - altri enti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, diversi dalle persone fisiche, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente:

- a) siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, o siano registrati o annotati in atti o registri pubblici;
 - b) alla data di presentazione del progetto operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 1 anno;
 - c) comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
3. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa o che producano comunque un profitto o una utilità economica a vantaggio dei loro promotori;
 - b) provenienti da movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di categoria;
 - c) provenienti da associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica;
 - d) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti.
 4. Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso al pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

MODALITA' OPERATIVE

Art. 5 - Progetti propri della Fondazione

1. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 6 - Progetti di terzi

1. Nella definizione del Documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di amministrazione individua e disciplina le modalità attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

2. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. La richiesta deve indicare:
 - a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) il fabbisogno finanziario anche in dettaglio;
 - e) il tipo di intervento o l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) le fonti di finanziamento ulteriori e risorse proprie investite, con indicazione solo degli importi che si ritiene possano essere verosimilmente confermati;
 - g) i tempi di realizzazione;
 - h) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
 - i) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.
 - k) l'impegno ad attenersi alle disposizioni del Codice di condotta adottato dalla Fondazione.
4. Alle richieste devono essere allegati:
 - a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
 - b) ultimo bilancio consuntivo o, per i soggetti che non sono tenuti ad approvarlo o non l'hanno ancora approvato, un rendiconto economico dettagliato dell'ultimo anno di attività;
 - c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
 - d) deliberazione dell'-eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.
5. Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere nell'avviso al pubblico eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 7 – Istruttoria

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici della Fondazione secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'istruttoria concerne innanzitutto la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e degli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) della coerenza del progetto in relazione ai mezzi ed agli obiettivi perseguiti;
- c) della capacità del progetto di perseguire i fini dell'erogazione;
- d) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di intervento e nella realizzazione di iniziative o progetti analoghi;
- e) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- f) dell'impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- g) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
- h) del principio di sussidiarietà e non sostitutività meglio specificato al precedente art. 3, 2° comma.

Art. 8 - Criteri di scelta e principi di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce preliminarmente le linee guida da seguire per le scelte e le valutazioni riguardanti il finanziamento dei progetti propri e di terzi, ispirandosi agli obiettivi da perseguire e alle priorità degli interventi come individuati nei documenti di programmazione e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3.
2. Al fine di acquisire un giudizio di natura tecnica sulla qualità di specifici progetti di terzi o iniziative proprie della Fondazione, si può fare ricorso alla consulenza di esperti esterni alla Fondazione, che assicurino terzietà e indipendenza rispetto ai progetti da valutare.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione effettuerà, in via preliminare, una specifica valutazione dei costi e benefici dell'utilizzo di questa procedura.
3. Nel decidere del finanziamento dei progetti di maggiore dimensione e complessità, il Consiglio di Amministrazione procederà, direttamente o per il tramite dei Consulenti di cui al precedente paragrafo, alla valutazione dei costi/benefici del singolo progetto in sé e in comparazione con gli altri proposti nel medesimo settore.
4. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:
 - alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione.
 - alla capacità di lettura del bisogno e/o delle finalità cui il progetto intende fare fronte e/o intende perseguire e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - all'intensità e l'urgenza del bisogno da soddisfare,
 - alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;
 - alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
 - ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione
5. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:
 - a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno e/o perseguimento delle finalità, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
 - b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;

- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.
- 6. In ogni caso la Fondazione porrà particolare attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.
- 7. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.
- 8. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 9 - Erogazione dei contributi

1. Completata la procedura di valutazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera l'approvazione provvisoria dei progetti la quale è espressamente condizionata alla definitiva conferma del progetto che, in caso di varianti rispetto a quello originario, sarà oggetto di una nuova valutazione del Consiglio
2. A tal fine i presentatori dei progetti positivamente valutati in via provvisoria dovranno obbligatoriamente trasmettere, entro il termine essenziale di trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione provvisoria, il progetto definitivo completo di:
 - a) programma e preventivo aggiornati dell'iniziativa;
 - b) impegno a coprire, in caso di mancata conferma, la parte dei finanziamenti indicati come
 - c) necessari alla realizzazione del progetto;
 - d) dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui la documentazione consuntiva evidenzia diversità tra il programma realizzato e quello approvato in sede di progetto definitivo il finanziamento della Fondazione potrà essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valutata la suddetta documentazione, delibera in via definitiva il finanziamento, fermo restando che il contributo assegnato è da intendersi come importo massimo, liquidabile in relazione alle risultanze del rendiconto finale dell'iniziativa

3. L'assegnazione definitiva dei contributi è comunicata per iscritto dalla Fondazione, con indicazione dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi concessi.
4. L'erogazione dei contributi deliberati è effettuata sulla base della documentazione comprovante la spesa e l'effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione e dopo la verifica del rispetto di ogni altra condizione cui l'erogazione stessa sia stata sottoposta.

Il Consiglio di Amministrazione, o su delega di esso il Segretario generale, può disporre l'erogazione anticipata sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenute sufficienti per la realizzazione dell'iniziativa.

Non sono consentite modalità di impiego dei finanziamenti che non permettano la tracciabilità dei pagamenti secondo la disciplina normativa vigente.

5. Il destinatario, decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione se l'iniziativa non è avviata entro il termine previsto nella richiesta di contributo e comunque entro un anno dalla concessione del contributo stesso. A tal fine il destinatario del finanziamento deve comunicare immediatamente l'avvio della realizzazione del progetto e poi l'avvenuto completamento dello stesso.

Nel caso in cui nel corso della realizzazione si manifestino oggettive e imprevedibili difficoltà che causano ritardi nella realizzazione del progetto il proponente dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione che valuterà se concedere proroghe.

6. La Fondazione può altresì revocare l'assegnazione delle risorse qualora siano accertati motivi che inducano a ritenere non realizzabile il progetto o il suo completamento o sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate, con l'applicazione degli interessi legali dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca a quella di effettivo rimborso.

Nel caso di progetti che abbiano una durata complessiva non inferiore a dieci anni, ove l'inadempimento e/o la modificazione non concordata del progetto approvato dalla Fondazione (ivi compresa la sospensione o interruzione per qualunque causa del progetto) si verifichino dopo che il progetto ha avuto attuazione per un numero di anni non inferiore a due terzi del tempo complessivamente previsto, alla revoca del finanziamento potrà essere sostituita una penale a carico del soggetto finanziato proporzionale all'ammontare complessivo del contributo ripartito per il numero di anni cui si riferiscono l'inadempimento o la modificazione non concordata, ivi compresa la sospensione o interruzione per qualunque causa del progetto.

7. La revoca o la decadenza dal contributo sono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione che determinerà altresì l'eventuale penale.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione risultati

1. La Fondazione verifica la realizzazione delle iniziative da essa finanziate, in tutto o in parte, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello della completezza e della qualità della realizzazione del progetto rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, valutando l'efficienza del proponente anche al fine delle future selezioni.
2. Il Consiglio di amministrazione con il supporto degli Uffici della Fondazione, verifica, per le erogazioni di importo superiore a 50.000,00 euro:
 - a) lo stato di avanzamento dei progetti, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
 - b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo, e la relazione di attuazione dei progetti;
 - c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
 - d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 11 – Collaborazione

1. Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei Revisori esercita il suo potere di vigilanza e controllo sia in via successiva che in via preventiva anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione e indirizzo.

Art. 12 - Consiglio di Indirizzo. Definizione e ambito di attività

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo che indirizza le attività da svolgersi e coordinarsi per i fini istituzionali della Fondazione, e ne verifica i risultati.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, la definizione degli indirizzi relativi alla gestione delle attività e del Patrimonio, nonché la verifica dei risultati.
3. A tale fine il Consiglio di Indirizzo:
 - a) determina, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, i programmi pluriennali di attività ed approva il documento di programmazione pluriennale di cui al successivo art. 17;
 - b) approva, sentito il Collegio dei Revisori, il documento programmatico previsionale annuale, di cui all'articolo 18, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Revisori, l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni in società o enti operanti in via esclusiva nei settori rilevanti e ne definisce gli indirizzi e le direttive generali;
 - d) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, il quale avrà cura di depositarla almeno cinque giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio;
 - e) verifica periodicamente, con cadenza quadrimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte da quest'ultimo sull'attività istituzionale svolta;
 - f) provvede all'emanazione dei regolamenti nelle materie ad esso demandate;
 - g) esercita i poteri di nomina e di revoca assegnatigli dallo Statuto;
 - h) nomina, per le competenze proprie, le commissioni che ritenesse di istituire, osservando le prescrizioni statutarie al riguardo.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione. Definizione e ambito di attività

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione nei limiti determinati dagli obiettivi e dai programmi contenuti nel documento di programmazione pluriennale e nel documento programmatico previsionale annuale.
2. Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi della Fondazione.
3. In particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio di Amministrazione:
 - a) fornisce al Consiglio di Indirizzo il supporto richiesto per la predisposizione del documento di programmazione pluriennale;
 - b) predisponde, sentito il Collegio dei Revisori, il documento programmatico previsionale annuale entro il mese di settembre di ogni anno e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione entro lo stesso termine;
 - c) predisponde il bilancio della Fondazione e, acquisita la Relazione del Collegio dei Revisori, lo sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
 - d) predisponde, con cadenza quadrimestrale, relazioni periodiche relative all'attività istituzionale, che sottopone al Consiglio di Indirizzo per la verifica dei risultati in relazione

ad obiettivi, linee di operatività, priorità ed altri contenuti dei documenti di programmazione;

- e) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e fissando i compensi dei componenti esterni.
4. Il Consiglio di Amministrazione assume come obiettivi della sua azione le finalità ed i progetti individuati nel documento programmatico previsionale annuale e a tal fine provvede a:
- a) individuare le idee, gli spazi e le occasioni per gli interventi della Fondazione osservando le indicazioni dei documenti di programmazione, e curare la predisposizione e l'esecuzione dei progetti direttamente promossi dalla Fondazione stessa;
 - b) sollecitare, mediante inviti, nell'ambito dei programmi di attività riservati, richieste di intervento da parte di terzi, sempre al fine di finanziare progetti conformi ai programmi elaborati nel documento programmatico previsionale annuale;
 - c) valutare le singole richieste di intervento pervenute e istruite dagli uffici, assumendo le necessarie deliberazioni in merito.

Art. 14 - Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

Art. 15 - Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione predispose azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, mediante pubblicazione sul sito della Fondazione, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, di avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 16 - Documento di programmazione pluriennale

1. Il documento di programmazione pluriennale contiene la specificazione degli obiettivi statuari che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
2. Il documento di programmazione pluriennale, per il periodo dichiarato di sua operatività, individua le risorse che si prevede possano essere disponibili nell'arco di tempo coperto e le ripartisce prima tra i settori di intervento nei quali, ai sensi dell'art. 2.3 del "Regolamento", la Fondazione ha stabilito di svolgere la propria attività e poi tra progetti propri e di terzi, all'interno della distribuzione operata, in corrispondenza, per questi ultimi, degli spazi e dei programmi di attività riservati.

3. Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle decisioni assunte a proposito della gestione ed utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire e le priorità nel periodo considerato.
4. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti
5. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione e il persistere delle condizioni di sostenibilità in relazione ai flussi reddituali attesi.

Art. 17 - Documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale ha per oggetto gli interventi previsti per l'esercizio successivo, anche in attuazione di impegni pluriennali e progetti pluriennali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del documento di programmazione pluriennale, in armonia con il realizzarsi delle ipotesi formulate sulle risorse disponibili e con le politiche di stabilizzazione del reddito adottate.
2. Il documento programmatico previsionale deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone entro il mese di settembre di ogni anno il progetto di documento programmatico previsionale e lo sottopone al Consiglio di Indirizzo nello stesso termine.
4. In occasione della approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, l'Organo di indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori, procede alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
5. Il documento programmatico previsionale stabilisce per l'esercizio, alla stessa stregua del documento di programmazione pluriennale, l'ammontare complessivo degli interventi istituzionali, nonché la suddivisione delle risorse disponibili tra i progetti concernenti i settori di intervento, nonché la ripartizione tra progetti propri e di terzi.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi fra quelle previste dal presente Regolamento.
7. Il Consiglio di amministrazione può predisporre per lo svolgimento dell'attività erogativa da realizzarsi nell'anno di riferimento uno o più bandi di erogazione, nel qual caso i bandi vengono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione e ne viene assicurata la più ampia diffusione.

Art. 18 – Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 14, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

2. La conferma delle tranche annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

Art. 19 - I criteri di scelta

1. Fatte salve le previsioni di cui agli artt. 8 e 9, nei documenti di programmazione sono indicati il sistema dei valori di riferimento e le situazioni da privilegiare; da essi e dagli altri contenuti guida degli stessi documenti verranno in concreto derivati i criteri che dovranno orientare le scelte e le valutazioni riguardanti le iniziative da assumere ed i progetti da finanziare.

Art. 20 - Trasparenza

1. Per l'attuazione dei progetti e l'erogazione dei contributi, la Fondazione, ove non provveda autonomamente, opera attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
2. Gli atti della Fondazione devono risultare improntati alla massima trasparenza e, all'occorrenza, adeguatamente pubblicizzati mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza.
3. Il bilancio consuntivo dovrà altresì essere divulgato in sintesi attraverso la pubblicazione sul sito della Fondazione.
4. Periodicamente, con la cadenza della programmazione pluriennale, la Fondazione presenta alla collettività del territorio di cui all'articolo 3 dello Statuto il bilancio contenente il rendiconto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati, mediante pubblicazione sul sito.
5. Il Bilancio, lo Statuto, i regolamenti adottati a norma di Statuto, i documenti di programmazione, gli avvisi al pubblico e le comunicazioni ad esso rivolte sono resi pubblici mediante inserimento sul sito internet della Fondazione.

Art. 21 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti